

**CRITERI, MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI  
EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO**

*(allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale di Trento  
n. 578 di data 13 aprile 2015)*

## INDICE

### 1. PREMESSA E FINALITÀ

#### PARTE PRIMA

#### SOGGETTI EROGATORI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO

### 2. SOGGETTI EROGATORI

### 3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI

### 4. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

### 5. SERVIZI ACQUISIBILI

### 6. VALORE NOMINALE

### 7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

### 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO

### 9. OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI BUONI DI SERVIZIO

#### PARTE SECONDA

#### CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

### 10. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI

### 11. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

### 12. COSTI MASSIMI RICONOSCIUTI

### 13. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

### 14. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

### 15. DURATA DEL CONTRATTO

### 16. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

### 17. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

### 18. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

### 19. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

### 20. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

## 1. PREMESSA E FINALITÀ

I Buoni di Servizio consistono in titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale e permettono l'acquisizione di servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni, o fino a 18 anni nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 (handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3), in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.

I presenti *"Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio"* rappresentano esecuzione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento provinciale di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008, concernente *"Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo"*, laddove questi stabilisce che *"...le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio sono stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 3 dell'articolo 2"*, cioè con l'atto di definizione dei criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo. In particolare i Buoni di Servizio costituiscono attuazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo periodo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 9884 del 17 dicembre 2014.

I Buoni di Servizio consentono ai titolari di acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 15% o il 20% (in funzione dell'età del minore) del valore nominale del Buono (corrispondente alla quota massima di compartecipazione pubblica, come definita al successivo paragrafo 12), servizi educativi di cura e custodia di minori al fine di sostenere e incrementare il tasso di occupazione della componente femminile del mercato del lavoro in considerazione delle direttive e raccomandazioni Europee sulle questioni di uguaglianza di genere e di politiche per la conciliazione lavoro-famiglia. I Buoni di Servizio coprono costi riferibili a servizi educativi di cura e custodia durante l'orario di lavoro del richiedente (genitore o soggetto affidatario dei minori fruitori dei servizi) purché nel periodo di applicazione sia regolarmente presente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi:

- assenza dal lavoro per visite mediche;
- percorsi di riabilitazione post infortunio;
- periodi di riabilitazione in day hospital;
- ricoveri ospedalieri o in centri di cura;
- assenze per malattie;
- congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
- permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste in favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con Buono di Servizio;
- frequenza di percorsi (in caso di richiesta da parte di soggetti espulsi dal mercato del lavoro) di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro esclusivamente durante l'orario di presenza in aula/stage/tirocinio.

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del richiedente nel periodo interessato, in ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 40 ore.

Il Buono di Servizio è unico e nominativo, riporta la data di emissione, il valore nominale in Euro e la durata della sua validità.

## PARTE PRIMA

### SOGGETTI EROGATORI E MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO

#### 2. SOGGETTI EROGATORI

Costituiscono Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di educazione cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio i Soggetti di seguito classificati:

##### **A) nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre mesi – tre anni:**

- le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) adeguatezza delle risorse professionali impiegate nel servizio, in particolare:
    - requisiti professionali che dovranno essere posseduti da almeno 1/3 delle risorse umane impiegate:
      - qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
      - qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
      - qualifica di operatore educativo di nido familiare conseguita in altre province italiane, purchè in percorsi similari di almeno 300 ore e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla Provincia di Trento finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
      - qualifica di puericultrice;
      - diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
      - qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea triennale);
      - diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e tecniche psicologiche, psicologia vecchio;

- possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
- requisiti professionali che dovranno essere posseduti dalle restanti risorse umane impiegate:
  - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 mesi;
  - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per Servizio baby sitter promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
  - certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni, corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
  - esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la qualifica o la mansione di educatore.

Le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornata la propria competenza partecipando, con cadenza annuale, a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite). Tale attività dovrà essere certificata.

b) requisiti strutturali e organizzativi:

- il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo);
- standard minimi strutturali – spazi:
  - spazio interno:
    - per minori con età fino a 15 mesi: 5 mq/bambino;
    - per minori con età superiore ai 15 mesi: 5,5 mq/bambino;
  - spazio esterno:
    - per minori con età fino a 15 mesi: 8 mq/bambino;
    - per minori con età superiore ai 15 mesi: 9 mq/bambino;

lo spazio esterno dovrà essere ad uso esclusivo, attrezzato e protetto; è ammessa la non contiguità purché il percorso per raggiungerlo sia sicuro e nei pressi della struttura. Se la struttura sede di erogazione del servizio è sita in un centro storico in edifici già esistenti o in complessi residenziali di nuova costruzione, può essere applicata una riduzione massima del 10% dei rapporti sopra definiti;
- standard minimi organizzativi – rapporto operatore/minori:
  - per servizi erogati a minori con età fino ai 20 mesi il rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per operatore;
  - per servizi erogati a minori con età oltre i 20 mesi il rapporto dovrà essere di non più di 11 minori per operatore;

- nel caso il gruppo dei minori in custodia sia composto sia da minori con età inferiore ai 20 mesi sia da minori con età superiore ai 20 mesi il rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per operatore.

Tali parametri vengono applicati solo in caso di copresenza di almeno due educatori, in caso contrario il rapporto massimo ammesso è di 1 operatore ogni 6 minori indipendentemente dall'età.

Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per ogni portatore di handicap.

Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore si verificherà il possesso di idonea certificato di abitabilità rilasciato dal Comune territorialmente competente (il possesso di detto requisito potrà essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria del buono in conformità con la normativa vigente).

c) requisito di progettualità pedagogica-educativa:

tutti i servizi erogati con carattere di continuità e stabilità (orario minimo dei servizi di almeno 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana) il Soggetto Erogatore dovrà depositare un progetto pedagogico-educativo che tenga conto di:

- teorie di riferimento della pedagogia della prima infanzia e relative metodologie scelte, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei bambini;
- modalità di coinvolgimento della famiglia;
- modalità di inserimento dei bambini;
- organizzazione:
  - numero, età e orario di frequenza dei bambini;
  - tempi: armonizzazione dei tempi di vita familiare con quelli di vita lavorativa dei genitori;
  - spazi, arredi, materiali didattici e ludici;
  - alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;
- contesto: raccordo e collaborazione con servizi ed agenzie educative presenti sul territorio; continuità con la scuola d'infanzia.
- indicazione della presenza o meno di un responsabile dell'area educativa (con funzione di coordinamento pedagogico);
- qualora il servizio abbia un responsabile dell'area educativa, questi deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea in:
    - scienze dell'educazione e della formazione – vecchio e nuovo ordinamento;
    - scienze pedagogiche – vecchio e nuovo ordinamento;
    - scienze e tecniche psicologiche – vecchio e nuovo ordinamento;
    - psicologia - vecchio e nuovo ordinamento;
  - b) qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;

- qualora il servizio non abbia un responsabile dell'area educativa il Soggetto Erogatore dovrà esplicitare le modalità con cui viene svolta l'attività di coordinamento pedagogico e chi sovrintende alla progettualità pedagogico-educativa.

Nel caso di servizi erogati secondo quanto previsto dal comma 1, lett. b bis) dell'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*" **assistenza materna domiciliare (baby sitter)** in favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi, le risorse umane impiegate nel servizio dovranno:

- essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
  - qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
  - qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
  - qualifica di operatore educativo di nido familiare conseguita in altre province italiane, purché in percorsi similari di almeno 300 ore e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla Provincia autonoma di Trento finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);
  - qualifica di puericultrice;
  - diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e tecniche psicologiche, psicologia vecchio ordinamento;
  - diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
  - qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea triennale);
  - possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
  - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 mesi;
  - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per Servizio baby sitter promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
  - certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni, corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
  - esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la qualifica o la mansione di educatore;
- mantenere aggiornata la propria competenza partecipando, con cadenza annuale, a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite), promossi

dalla competente Struttura provinciale o da altro soggetto riconosciuto dalla stessa, pena la sospensione dell'idoneità all'erogazione dei servizi.

**B) Nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre – sei anni:**

- le Scuole dell'infanzia equiparate della Provincia di Trento;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) adeguatezza delle risorse professionali impiegate nel servizio, in particolare:
    - requisiti professionali che dovranno essere posseduti da almeno 1/3 delle risorse umane impiegate:
      - qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
      - qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
      - qualifica di operatore educativo di nido familiare conseguita in altre province italiane, purché in percorsi simili di almeno 300 ore e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla Provincia autonoma di Trento finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
      - qualifica di puericultrice;
      - diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
      - qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea triennale);
      - diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e tecniche psicologiche, psicologia vecchio ordinamento;
      - possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
    - requisiti professionali che dovranno essere posseduti dalle restanti risorse umane impiegate:
      - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 mesi;

- attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per Servizio baby sitter promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
- certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni, corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
- esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la qualifica o la mansione di educatore.

Le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornata la propria competenza partecipando, con cadenza annuale, a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite). Tale attività dovrà essere certificata.

b) requisiti strutturali e organizzativi:

- il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo);
- standard minimi organizzativi – rapporto operatore/minori:
  - per servizi erogati il rapporto dovrà essere di non più di 15 minori per operatore.

Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per ogni portatore di handicap.

Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore si verificherà il possesso di idonea certificato di abitabilità rilasciato dal Comune territorialmente competente (il possesso di detto requisito potrà essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria del buono in conformità con la normativa vigente).

***C) Nel caso di servizi erogati in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza):***

- le Istituzioni scolastiche pubbliche che operano nell'ambito del primo ciclo di istruzione così come contemplato dalla Legge n. 53/2003;
- le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie o autorizzate;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;

- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) adeguatezza delle risorse professionali impiegate nel servizio, in particolare:
    - presenza di almeno un operatore (coordinatore/responsabile del servizio) con formazione in ambito psico-pedagogico e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente;
    - le restanti risorse umane impiegate nel servizio dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
      - qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
      - qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
      - qualifica di operatore educativo di nido familiare conseguita in altre province italiane, purché in percorsi similari di almeno 300 ore e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla Provincia di Trento finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio tagesmutter (come previsto da l.p. n. 4/2002);
      - qualifica di puericultrice;
      - diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
      - qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea triennale);
      - diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e tecniche psicologiche, psicologia vecchio ordinamento;
      - possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
      - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico della durata di almeno 12 mesi;
      - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per Servizio baby sitter promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
      - certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni, corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;

- esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la qualifica o la mansione di educatore;
- idonea competenza professionale e/o specifica esperienza professionale, per la tipologia di servizio erogato, da almeno 3 anni continuativi.

Le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornata la propria competenza partecipando, con cadenza annuale, a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite). Tale attività dovrà essere certificata.

b) requisiti strutturali e organizzativi:

- il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo);
- standard minimi organizzativi – rapporto operatore/minori:
  - per servizi erogati il rapporto dovrà essere di non più di 25 minori per operatore;

Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/92 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per ogni portatore di handicap.

Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore si verificherà il possesso di idonea certificato di abitabilità rilasciato dal Comune territorialmente competente (il possesso di detto requisito potrà essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria del buono in conformità con la normativa vigente).

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI**

La procedura prevista per la selezione degli organismi che vanno a costituire l'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio prevede l'emissione di un avviso pubblico di Selezione, la verifica dei requisiti previsti dal presente documento e la stipula formale di un contratto.

### **4. DESTINATARI BUONO DI SERVIZIO**

Sono destinatari dei Buoni di Servizio:

- a) le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma ovvero i lavoratori appartenenti a nuclei familiari monoparentali con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- b) le lavoratrici in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o in fase di avvio di un'attività autonoma (in ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa) ovvero i lavoratori appartenenti a nuclei familiari monoparentali in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o

in fase di avvio di un'attività autonoma (in ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa);

- c) le lavoratrici in fase di rientro nell'attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o in procinto di riprendere l'attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare (in ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell'attività lavorativa) ovvero i lavoratori appartenenti a nuclei familiari monoparentali in fase di rientro nell'attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o in procinto di riprendere l'attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare (in ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell'attività lavorativa);
- d) le lavoratrici coinvolte in forme e/o azioni di espulsione dal mercato del lavoro connesse all'attuale fase congiunturale, inserite in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione ovvero i lavoratori appartenenti a nuclei familiari monoparentali coinvolti in forme e/o azioni di espulsione dal mercato del lavoro connesse all'attuale fase congiunturale, inseriti in percorsi di formazione / riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione;

in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenti in un Comune della provincia di Trento ovvero domiciliate in Comune della provincia di Trento per l'attività lavorativa;
- 2) con uno o più figli di età fino a 14 anni appartenenti al nucleo familiare del soggetto richiedente (o fino a 18 anni nel caso di figli portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza), ovvero soggetti a cui siano stati dati in affidamento minori;
- 3) che non beneficino di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici;
- 4) in condizione economica al di sotto delle soglie limite, stabilite sulla base dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), di seguito riportate:

Numero Componenti il nucleo familiare	Reddito Familiare Massimo Netto Pesato
2	euro 27.706
3	euro 36.000
4	euro 43.412
5	euro 50.294
6	euro 56.471
7	euro 62.647

L'algoritmo di calcolo dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) prevede la "Valutazione del Reddito", la "Ponderazione dei redditi e del patrimonio nel Nucleo Familiare", le "Franchigie patrimonio mobiliare ed immobiliare", i "Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento" e la "Scala di Equivalenza" di cui alle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Qualora le lavoratrici richiedenti i Buoni di Servizio siano conviventi con il padre del minore o dei minori per il quale sono stati richiesti i servizi di conciliazione lo stesso deve essere occupato o inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione.

## **5. SERVIZI ACQUISIBILI**

Le tipologie di Servizi che possono essere acquisite dai titolari di Buoni di Servizio sono servizi educativi di cura e custodia rivolti a minori con età fino a 14 anni (o fino a 18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) realizzati presso strutture dedicate (nidi di infanzia, micro-nidi di infanzia, scuole dell'infanzia e altre istituzioni scolastiche, altre strutture dedicate ed integrative, ecc..) o presso il domicilio dei titolari di Buono per i servizi di assistenza materna (baby sitter) ovvero del Soggetto Erogatore nei casi di nidi familiari - Servizio Tagesmutter.

In particolare, gli interventi contemplati dai Buoni di Servizio sono riferibili alle seguenti tre tipologie di servizi:

- A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia).
  - A1) Servizi di assistenza materna (baby sitter) in favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi. Nel caso di richiesta di tali servizi definiti alla lettera b bis comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*" la madre lavoratrice dovrà rientrare nelle Caratteristiche Generali definite nel precedente punto 4 dei presenti criteri.
- B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni.
- C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tutti detti servizi devono essere erogati, anche in forma cumulata tra loro, in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d'orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali: vincoli di orario lavorativo, assenza di offerta di servizi istituzionali dedicati nel comune di residenza (o limitrofi nel caso di accordi/convenzioni intercomunali a titolo oneroso per l'Ente locale), patologie mediche e fino al termine dell'anno educativo (31 agosto di ogni anno).

## **6. VALORE NOMINALE**

Ogni Buono può contemplare un valore nominale compreso tra un massimo di 1.500 (millecinquecento) euro ed un minimo di 900,00 (novecento/00) euro. Il valore nominale

massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro viene attribuito ai destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente pari o inferiore allo 0,4 del valore di reddito della tabella indicata al punto 3. Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente ricompreso tra lo 0,4 e lo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3, viene applicata una riduzione del valore nominale del Buono risultante dalla seguente formula:

**“euro 1.500 – [(1 – 0,1411765 / I.C.E.F. posseduto)\*1.000 euro]”.**

Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente superiore allo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3, il valore nominale massimo del Buono è di 900,00 (novecento/00) euro.

Per i servizi di conciliazione richiesti per minori in affidamento, all'affidatario richiedente sarà riconosciuto un valore nominale massimo del Buono di 900,00 euro, esentando pertanto il richiedente dalla presentazione del calcolo dell'indicatore I.C.E.F..

Per i servizi ricompresi nella fascia 3 mesi – 3 anni, qualora il richiedente risulti assegnatario dell'assegno integrativo disposto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente il “bonus bebè”, il massimale annuo assegnabile dallo Strumento Buoni di Servizio verrà decurtato di tale assegno (pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

## **7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

I Buoni di Servizio sono erogati dalla Provincia attraverso gli Sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo secondo le seguenti modalità.

1. La domanda di assegnazione del Buono di Servizio, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, e redatta avvalendosi del modulo appositamente approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, è presentata in qualsiasi momento dell'anno dal Soggetto interessato presso la struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
  - spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata a Sportello Ad Personam del Servizio Europa Via Pranzelores, 69 – 38121 TRENTO (TN);
  - trasmessa a mezzo fax (0461 390707) o mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [serv.europa@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.europa@pec.provincia.tn.it)) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;
  - consegnata a mano presso gli Sportelli Territoriali della Struttura Multifunzionale Territoriale dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo indirizzi reperibili all'indirizzo <http://www.fse.provincia.tn.it/contatti/>.
2. E' possibile richiedere il Buono in qualsiasi momento dell'anno solare e la domanda concorre nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda; i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:
  - cinque Buoni nell'arco di ogni anno solare per i servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; non è possibile richiedere un altro Buono se non si sono utilizzati i già concessi per almeno il 70% del loro

valore. **In caso di effettiva necessità è possibile richiedere un unico Buono cumulativo per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;**

- tre Buoni nell'arco di ogni anno solare per i servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza ); non è possibile richiedere un altro Buono se non si sono utilizzati i già concessi per almeno il 70% del loro valore. **In caso di effettiva necessità è possibile richiedere un unico Buono cumulativo per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni.**

3. La documentazione necessaria all'atto della presentazione della richiesta di Buono è la seguente:

- modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal soggetto destinatario del Buono;
- documentazione rilasciata dal datore di lavoro o dal futuro datore di lavoro, comprovante lo stato di servizio, o la data di assunzione o di ripresa di servizio ed il periodo di lavoro;
- in caso di attività imprenditoriale/libera professione, documentazione riportante gli estremi di partita Iva o il numero di iscrizione al registro imprese ed indicazione dell'inizio o data di ripresa dell'attività professionale/imprenditoriale ed impegno lavorativo giornaliero;
- documentazione rilasciata dal comune di residenza/domiciliazione comprovante l'impossibilità di servirsi del servizio pubblico (inesistenza dello stesso, mancanza di posti disponibili, impossibilità della somministrazione di farmaci per particolari patologie);
- in caso di iscrizione ad attività formativa (per i soggetti coinvolti in forme e/o azioni di espulsione dal mercato del lavoro connesse all'attuale fase congiunturale recessiva, inseriti in percorsi di formazione / riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione) documentazione riportante l'indicazione dell'inizio della stessa ed l'impegno orario giornaliero;
- domanda I.C.E.F. per Buoni di Servizio certificata da un Caf, comprendente:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare debitamente firmata dal richiedente;
  - dati per il calcolo del Buono di Servizio;
- "*Progetto di erogazione del servizio*" redatto di comune accordo con l'Organismo/Struttura o Strutture cumulative presso la/le quale/i si intende utilizzare l'eventuale Buono, contenente tipologia, tempistica, modalità e costi del servizio che si intende acquisire. In detto "*Progetto di erogazione del servizio*" dovrà essere indicato chiaramente il numero totale di ore di conciliazione richieste e di queste quelle ascrivibili allo Strumento Buoni di Servizio.

4. E' fatto obbligo al richiedente di Buono di segnalare alla competente struttura Provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o Sportello della Struttura

Multifunzionale qualsiasi variazione o modifica della documentazione innanzi presentata che avvenga prima della attribuzione del Buono.

## **8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO**

1. I Buoni di Servizio vengono assegnati al richiedente sulla base di graduatorie mensili – fermo restando le disponibilità finanziarie – crescenti secondo l'indice I.C.E.F. Nell'ambito di tali graduatorie avranno precedenza, a prescindere dall'indicatore I.C.E.F., i richiedenti Buoni di Servizio destinati all'attuazione di Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia). A parità di indicatore I.C.E.F., per la definizione delle graduatorie si applicano inoltre le priorità, in ordine decrescente, di seguito indicate:
  - a) nucleo familiare del destinatario monoparentale;
  - b) nucleo familiare del destinatario con presenza di minori soggetti a malattia certificata per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c) articolazione degli orari di lavoro del destinatario meno concilianti rispetto all'attività di cura dei figli;
  - d) numero di figli minori presenti nel nucleo familiare del destinatario;
  - e) nucleo familiare del destinatario con minori in affidamento;
  - f) ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Le richieste di Buoni rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.
3. Le singole graduatorie vengono rese pubbliche presso la Struttura Multifunzionale Territoriale e sul sito [www.fse.provincia.tn.it](http://www.fse.provincia.tn.it) Area Utenti – Buoni di Servizio.

## **9 OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL BUONO DI SERVIZIO**

1. I soggetti aventi diritto al Buono provvedono al ritiro presso la Struttura Multifunzionale o presso l'Ente Erogatore prescelto; il Buono è nominativo, riporta la data di emissione e di scadenza.
2. Il titolare deve utilizzare il Buono entro 180 giorni dalla data di emissione, iniziando ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso. L'avvio del servizio avviene mediante consegna del Buono all'Erogatore. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dall'inizio della fruizione.
3. Il titolare deve utilizzare il Buono presso l'Organismo/i e secondo le modalità specificate nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" presentato all'atto della richiesta del Buono. Le modifiche soggette a preventiva richiesta all'Amministrazione provinciale, da inviarsi alla Struttura Multifunzionale, sono relative a:
  - a) modifica del Soggetto Erogatore del Servizio; il cambiamento del Soggetto Erogatore è possibile solo in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire, in tutto o in parte, del servizio inizialmente previsto;
  - b) modifica della tipologia di servizi richiesti (di cui al precedente punto 5 "SERVIZI ACQUISIBILI") qualora il minore/i fruitore/i del servizio sia/siano fuoriusciti

dall'età anagrafica della tipologia di servizi richiesta nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" precedentemente approvato o qualora venga inserito altro minore.

Le sopradette modifiche devono prevedere la rappresentazione del "*Progetto di Erogazione del Servizio*", alla Struttura Multifunzionale, sottoscritto congiuntamente dal titolare del Buono di Servizio e dal Soggetto Erogatore.

In nessun caso sono ammesse integrazioni all'importo previsto dal "*Progetto di Erogazione del Servizio*" depositato in allegato alla richiesta, nemmeno qualora detto importo fosse inferiore al valore nominale potenziale determinato sulla base dell'indicatore I.C.E.F..

Qualora la modifica del "*Progetto di Erogazione del Servizio*" comporti una riduzione di almeno il 30% del costo dei servizi, il Soggetto Erogatore ha la possibilità di richiedere un indennizzo al titolare del Buono pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

4. Durante l'erogazione del servizio, il titolare – o l'altro genitore del minore/i fruitore/i del servizio o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono - è tenuto a firmare un Registro Presenze che attesti l'avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore (specificando data e orario); qualora il titolare non adempia a tale onere, l'intero costo del servizio erogato è a suo completo carico. Nel caso di servizi residenziali (con cioè pernottamenti a favore dei minori fruitori), il titolare è tenuto a firmare il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, può delegare uno degli accompagnatori o educatori individuati congiuntamente con l'Ente erogatore.
5. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del Buono, dietro presentazione di denuncia inoltrata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, è possibile prevederne la duplicazione con rilascio di Buono sostitutivo a tutti gli effetti. Per gravi inadempienze, il Buono può essere revocato.
6. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità, il Buono diventa inutilizzabile ed è necessario restituire lo stesso alla Struttura Multifunzionale Territoriale dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo, pena l'esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni.
7. Per qualsiasi problema connesso all'erogazione del servizio l'utente si può rivolgere ad uno dei Sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale della struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.

## PARTE SECONDA

### CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

#### **10 OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI**

I Soggetti Erogatori dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio si impegnano ad accettare le seguenti condizioni.

1. Osservare quanto disposto nel presente documento, con particolare riferimento alla parte seconda dello stesso concernente le "Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento ed i soggetti Erogatori dei servizi".
2. Servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al precedente punto 2, inoltre tutto il personale – anche se non erogante materialmente il servizio di custodia - non dovrà trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.
3. Depositare annualmente le tariffe di erogazione del servizio, le stesse dovranno rimanere in vigore dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello Strumento Buoni di Servizio, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 del presente punto 10).
4. Accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati da parte degli Sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale e dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.
5. Sostenere il soggetto richiedente (il Buono) nella predisposizione del *"Progetto di Erogazione del Servizio"* che deve essere presentato all'atto della domanda di Buono presso lo Sportello della Struttura Multifunzionale Territoriale dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo. Detto Progetto di Erogazione del Servizio dovrà riportare con chiarezza i costi orari che non si potranno discostare dalle tariffe normalmente applicate per i servizi ordinariamente erogati - fatta salva una quota pari a:
  - 10,00 euro per i progetti fino a 120 ore di servizio;
  - 20,00 euro per i progetti oltre le 120 ore di servizio.
6. Erogare i servizi nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nell'*"Progetto di Erogazione del Servizio"* realizzato in accordo con la persona beneficiaria del buono di Servizio. Eventuali successive modifiche di detto progetto sono possibili solo secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 6 del presente documento; qualora il Soggetto Erogatore sia impossibilitato a detta erogazione, è tenuto a individuare adeguato sostituto con medesime caratteristiche – richiedendo preventiva autorizzazione all'Amministrazione provinciale.

7. Osservare, oltre i Criteri contenuti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.
8. Avviare l'erogazione del servizio solo dopo:
  - formale stipula del contratto da parte dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo;
  - consegna del Buono di Servizio da parte del titolare;
  - comunicazione di "Inizio Attività" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione, riportando tempi e modalità del servizio;
  - aver assicurato l'utenza beneficiaria dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio provvedendo alla stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle relative attività. Sarà cura dell'Ente Erogatore stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative RCO (responsabilità civile obbligatoria) e RCT (responsabilità civile verso terzi) presso una Agenzia Assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a due milioni di euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro. Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, il Soggetto Erogatore è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento. L'assicurazione qui prevista dovrà essere estesa a tutti gli utenti beneficiari dei servizi erogati ancorché parte di detti beneficiari non rientri nello Strumento Buoni di Servizio.
9. Interrompere eventualmente l'erogazione del servizio solo dopo gravi inadempienze o scorrettezze da parte del titolare del Buono di Servizio e solo dopo aver segnalato il caso e ricevuto formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale.
10. Eseguire ulteriori prestazioni che potrebbero essere richieste dal titolare del Buono di Servizio, entro il limite del 20% dell'importo originario delle ore assegnate alle medesime condizioni economiche.
11. Impegnarsi ad accettare eventuali controlli da parte dell'Amministrazione provinciale in merito all'attuazione del servizio, allo stato di avanzamento dello stesso e al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.
12. Redigere una relazione sul servizio erogato, con elencazione di tempi, modalità ed eventuali criticità rilevate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento per i pagamenti.
13. Rispettare la normativa vigente nel caso di erogazione di servizi complementari e aggiuntivi rispetto ai servizi educativi, di cura e custodia previsti (es. fornitura del vitto/alloggio, del trasporto, ecc..).
14. Il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere, al soggetto assegnatario di Buoni di Servizio, un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso. Il Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario del Buono di Servizio - entro 10 giorni dalla

conclusione del percorso indipendentemente dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale.

E' vietato il sub-appalto parziale o totale delle attività relative al presente documento o altre forme di delega o cessione di attività.

## **11 LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il luogo di prestazione del servizio è indicato nel "Progetto di Erogazione del Servizio" redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio.

La / le strutture per la realizzazione dei servizi devono essere messe a disposizione dell'utenza da parte dell'Erogatore. E' sua cura, presso ciascuna sede, garantire le dotazioni strumentali ed organizzative atte alla realizzazione e fruizione da parte dei minori dei vari servizi offerti, fatto salvo il caso in cui il titolare del Buono di Servizio richieda l'erogazione dei servizi di cura e custodia presso il proprio domicilio. Nel caso in cui l'erogazione avvenga presso il domicilio del richiedente il Soggetto Erogatore è comunque tenuto a segnalare eventuali condizioni di criticità e, se non superate, interrompere il servizio erogato.

*Tutte le eventuali apparecchiature utilizzate devono essere conformi ai requisiti di sicurezza ed ergonomici previsti dal D. Lgs. 81/2008, dalle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/270/CEE, 90/270/CEE, 2002/44/CE e 2006/42/CE dalle specifiche EN 1005, ISO 9241 e EN 13921, inoltre devono essere dotate di marchio e certificazione C.E..*

## **12 COSTO DEL SERVIZIO**

### **12.A Quota di compartecipazione pubblica (massimali riconosciuti)**

L'Amministrazione provinciale ammette il costo sostenuto dai Soggetti Erogatori per l'erogazione dei servizi di cura e custodia secondo dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di euro 4,50 (quattro e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di euro 3,00 (tre) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Gli importi per i servizi resi a favore di soggetti portatori di disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, sono quantificati in euro 15,00 per ogni ora di servizio erogato.

Gli importi sopra determinati sono da intendersi onnicomprensivi a tutti gli effetti: in particolare e senza pretesa di esaustività e completezza, sono da intendersi quali compenso per il Soggetto Erogatore comprensivo di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, assistenziale, previdenziale di quiescenza, di assicurazione, principale od

accessorio, inerenti il servizio erogato, non possono essere modificati e sono indipendenti e svincolati da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo viene erogato per ciascuna ora di effettiva prestazione di cura o di custodia.

### **12.B Quota di compartecipazione privata**

Il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno il 15% della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore) per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni, e pari ad almeno il 20% della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore) per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

### **12.C Erogazione dei corrispettivi**

I corrispettivi dei servizi erogati sono saldati al Soggetto Erogatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o nota spese nel seguente modo:

- anticipo del 50% del valore del Buono dopo l'espletamento di un monte ore di attività corrispondente almeno al 50% del servizio (in caso di buoni cumulativi l'anticipazione richiedibile può essere riferita al valore del singolo buono);
- saldo dopo l'espletamento o conclusione del servizio (decurtata dell'eventuale anticipo). Prima dell'emissione della fattura o nota spese a saldo, il Soggetto Erogatore dovrà presentare alla Struttura Multifunzionale Territoriale la seguente documentazione:
  - originale del Buono di Servizio;
  - Relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "Progetto di Erogazione del Servizio", e originali delle eventuali comunicazioni di modifiche intercorse;
  - Richiesta di Saldo su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione;
  - Registro Presenze debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal titolare del Buono di Servizio;
  - Scheda "Costi del servizio", che dia conto della quota pubblica e di quella di compartecipazione privata;
  - Prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato;

la Struttura Multifunzionale Territoriale entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il "*prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato*" ovvero segnalerà le eventuali non corrispondenze, solo dopo tale conferma il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese a saldo.

## **13 NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il rapporto fra l'Amministrazione provinciale ed il Soggetto Erogatore del servizio è regolato dal contratto concluso tra le parti, dai Criteri previsti nel presente documento e dalle disposizioni in esso contenute o espressamente richiamate.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento:

- il "Progetto di Erogazione del Servizio" redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio.

Il contratto riguarda servizi di formazione (principale) ed in parte ascrivibile ad altre attività (necessarie).

In ogni caso, il contratto è stipulato a seguito di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme nazionali, provinciali e comunitarie in materia di appalti. In particolare, l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio può considerarsi, ai fini del rispetto dei vincoli stabiliti nel Programma Operativo FSE vigente quale "accreditamento" per i soli fini dell'erogazione dei servizi di cui trattasi. Ai sensi della normativa comunitaria vigente ogni stipula di contratto può essere intesa pertanto quale conclusione di procedura ad evidenza pubblica (appalto) pur con le caratteristiche semplificate del sottosoglia (trattativa privata sottosoglia).

#### **14 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

Il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di osservare, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Soggetto Erogatore, quindi ricomprese nel prezzo contrattuale risultante dall'offerta. L'Erogatore deve rispettare i trattamenti minimi previsti nei rispettivi contratti collettivi di categoria per il personale dipendente impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

#### **15 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2017.

#### **16 PROPRIETA' DEI PRODOTTI**

Tutti i prodotti e le eventuali banche dati che vengono realizzati o implementati nell'ambito dell'attività oggetto della prestazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

#### **17 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Erogatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

#### **18 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI**

L'Erogatore riconosce a suo carico ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione

delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Struttura Multifunzionale Territoriale di Servizi e la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

## **19 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia ed il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

## **20 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il mancato rispetto dei tempi, o delle modalità, previste dai presenti Criteri per la realizzazione di ogni singolo servizio, comporta il pagamento di una penale giornaliera pari a 2/100 (duecentesimi) dell'importo corrispondente al valore del Buono, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato nel Progetto di Erogazione del Servizio e quanto effettivamente eseguito dall'Erogatore, con particolare riguardo alla composizione del costo di cui al precedente punto 12, l'Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso, oltre a ridurre il Buono stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1453 C.C. ed ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e il conseguente blocco del servizio, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Erogatore, essendogli già stata applicata la penale per più di due volte, non rispetti tempi o modalità di prestazione del servizio;
- b) accerti che l'Erogatore del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
- c) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal precedente punto 2) o impieghi risorse umane che riportino cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- d) accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
- e) accerti che l'Erogatore, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dall'"*Progetto di Erogazione del Servizio*" entro 10 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Amministrazione;
- f) accerti che l'Erogatore si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
- g) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996, avente ad oggetto "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*".

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3

*“Tracciabilità dei flussi finanziari”* della Legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*.

La risoluzione del contratto comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia.

Per quanto non espressamente previsto nei Criteri di cui al presente documento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 23/1990 per quanto applicabili.

---